

Libertà di informazione giornalistica e libertà di comunicazione di massa online: rapporti, differenze e sovrapposizioni

Daniele Butturini

*Università degli Studi di Verona
daniele.butturini@univr.it*

Abstract: This paper tries to understand and analyse the legal difficulties of relationship between mainstream media and self-communication of mass in order to actually role of identity of professional journalism. This paper studies of journalists' professional roles as principal avenue to understand journalism's identity and place in society. The difference can cause conflicts regarding the effects of freedom of expression, the dangers of fake news. The objective of this article is to identify the structure the fake news debate, focused on legal problems regarding the relationship between fundamental freedom of expression and concept and notion of truth as limit of freedom.

Keywords: *mainstream media, self-communication of mass, journalism, freedom of expression, fake news*

1. Premessa

Il contributo intende approfondire, alla luce delle categorie giuridico-costituzionali, alcune problematiche dell'odierna società della comunicazione di massa *online*¹, in merito al rapporto che essa intrattiene con il ruolo e la funzione dell'informazione giornalistica professionalizzata.

L'attività giornalistica professionalizzata è sottoposta a regole e a obblighi legislativi e deontologici a differenza della comunicazione di massa *online*².

Le regole servono a tutelare il diritto alla libertà di informazione giornalistica, come peculiare estrinsecazione della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)³, mentre gli obblighi, a carico dei giornalisti, servono a contemperare il diritto soggettivo di questi ultimi con i diritti degli utenti-destinatari delle notizie a ricevere una informazione verificata, corretta, di qualità e rispettosa dei diritti della personalità.

Gli utenti, oggi, assumono contezza dei fatti di interesse pubblico in parte dalle fonti della mediazione professionalizzata, quella ascrivibile all'informazione giornalistica propriamente detta, e, in larga parte, da fonti non riconducibili a quest'ultima, fonti, invece, afferenti al *mare magnum* dei mezzi di comunicazione di massa *online* che le odierne acquisizioni della tecnologia digitale mettono a disposizione della società.

Come noto, il suddetto *mare magnum* spesso non è composto dai soggetti formali del giornalismo (giornalisti professionisti e/o pubblicitari), ma da una indistinta società fatta di soggettività che producono, elaborano, attingono e scambiano comunicazioni aventi ad oggetto i fatti di rilevanza sociale⁴.

L'utente di *Internet* è tecnicamente nelle condizioni di interagire, commentare, interpretare, diffondere e, soprattutto, di rielaborare, ovvero di partecipare 'attivamente' alla predisposizione del contenuto comunicativo⁵.

¹ Fra i tanti cfr. Castells 2009.

² Si pensi alla l. n. 69/1963 "Ordinamento della professione di giornalista" e al Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Cnog nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016.

³ Barile 1984, 232 s. Cfr. Fois 1957; Chiola 1973; Di Giovine 1988.

⁴ Razzante 2016, 157.

⁵ Castells 2009, 73; Carotenuto 2009, 177 ss. Cfr. Moro n. 3/2017, 22: «l'avvento dell'era digitale ha imposto di abbandonare l'idea che i mass media siano basati sul predominio del mezzo della stampa o del servizio radiotelevisivo. Nell'epoca delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICT, Information and Communication Technologies), il diritto di accesso all'informazione si traduce nel diritto all'accesso alla rete telematica o, comunque, a reti fisse o mobili che consentano a chiunque (anybody) di connettersi da dovunque (anywhere), in qualsiasi tempo (anytime), per usufruire di qualsiasi contenuto (anything)» Sia anche consentito rinviare a Butturini 2018, 19 ss.

2. Il nesso informazione giornalistica-democrazia

L'informazione è il diritto di libertà che maggiormente qualifica la democrazia.

Infatti, attraverso l'informazione, i cittadini assumono conoscenza dei fatti di interesse collettivo, la quale conoscenza, a sua volta, è un presupposto ineludibile per la formazione e la manifestazione delle opinioni⁶.

La Corte costituzionale ha individuato il legame strategico fra informazione e forma democratica di Stato fin dalla sentenza n. 84 del 1969 nella quale si definiva la libertà di manifestazione del pensiero, che include la libertà di informazione e il giornalismo, come «pietra angolare dell'ordine democratico»⁷.

Il rapporto fra media e democrazia attiva e alimenta una sequenza che coinvolge tutti i diritti di libertà.

Libertà di informare, ricezione delle informazioni da parte del corpo sociale, formazione delle opinioni da parte di quest'ultimo ed esercizio da parte dei soggetti informati della libertà di manifestazione del pensiero danno luogo ad una «successione “virtuosa” e “ascendente”»⁸.

La successione comporta che «il popolo titolare della sovranità, art. 1, comma 2 Cost., elegge liberamente i rappresentanti che in concreto esercitano la sovranità, dopo che ciascun cittadino si è liberamente informato ed espresso»⁹.

L'art. 1, comma 2 Cost., nello stabilire che «la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» presuppone che il pieno ed effettivo esercizio della sovranità si realizzi sia attraverso gli istituti della democrazia costituzionale (diritto di voto, *referendum*, partiti politici, sindacati ecc.) sia tramite il riconoscimento e l'esercizio delle libertà (di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione ecc.), fra le quali un ruolo essenziale è ascrivibile alla libertà di informazione giornalistica.

Infatti, «il popolo può ritenersi costituzionalmente “sovrano” (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico»¹⁰.

Sennò non vi è consenso democraticamente formato¹¹: «il consenso costituisce ... la cifra delle libertà civili e politiche e della rappresentanza democratica»¹².

⁶ Gemma 2014, 337.

⁷ Corte cost., sent. n. 84/1969, cons. dir. n. 5. Cfr. Paladin n. 1/1987, 5 ss.

⁸ Così Pedrazza Gorlero 2006, 84.

⁹ Pedrazza Gorlero 2006, 84.

¹⁰ Corte di Cassazione, Sentenza 6 maggio 2010, III sez. civ., n. 16236, 11 – 12.

¹¹ Pedrazza Gorlero 2006, 84. L'A. (84) sottolinea peraltro che «il compito delle costituzioni moderne è di mantenere la regolarità e la scorrevolezza di questa successione virtuosa».

¹² Pedrazza Gorlero 2006, 84.

Si precisa che per informazione si fa riferimento ad una nozione lata, che non coincide con quella espressiva del solo giornalismo professionalizzato.

Si menzioni l'orientamento che la Corte costituzionale ha assunto con la sentenza n. 11/1968, secondo il quale la stessa libertà di stampa, in quanto specificazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero secondo l'art. 21 comma 1 Cost. assicurato a tutti, è, per l'appunto, esercitabile da qualsiasi soggetto, indipendentemente dal fatto di essere o meno giornalista.

La l. n. 69 del 1963 disciplina la professione giornalistica e non l'impiego della stampa come mezzo di manifestazione e di diffusione del pensiero¹³ che, invece, va assicurato a tutti.

Tuttavia, il rapporto informazione – democrazia ha un significativo rafforzamento, quando al fenomeno 'informazione' si connette ciò che storicamente, socialmente e giuridicamente ne rappresenta la sua forma espressiva di maggiore pregnanza: il giornalismo professionale.

Il giornalismo consiste in una particolare tipologia di esteriorizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, alla quale si applicano i limiti modali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e consistenti nella verità, nell'interesse pubblico e nella continenza formale¹⁴.

A carico dei giornalisti incombono gli obblighi previsti dall'art. 2 l. n. 69/1963 dell'«osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui», del «rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede», della rettifica delle «notizie che risultino inesatte», dell'osservanza del «segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse», dello «spirito di collaborazione tra colleghi», della «cooperazione fra giornalisti e editori» e, infine, della «fiducia tra la stampa e i lettori».

3. Web-sfera e giornalismo professionale: punti di incontro e di frizione

La c.d. *web-sfera* ha sovvertito il sistema tradizionale dell'informazione soprattutto sotto l'aspetto del venir meno della linea di demarcazione tra professionisti dell'informazione giornalistica e destinatari delle informazioni.

Infatti, nella *web-sfera* gli utenti possono partecipare della stessa elaborazione delle notizie e delle opinioni.

Ciò implica che il giornalismo professionale concorre con l'attività degli internauti che elaborano, co-producono, trasmettono, interpretano e

¹³ Corte cost., sent. n. 11/1968, cons. dir. n. 5. Cfr. Cheli 1968, 318 ss.; Zagrebelsky 1968, 330 ss.

¹⁴ Corte di cassazione, sentenza 18 ottobre 1984, I sez. civ., n. 5259.

discutono le notizie di rilevanza pubblica. Si può dire che si passa «dall'era dei media di massa a quella della massa di media», nella quale mentre «prima, i “media-sole, al centro del sistema, determinavano la gravitazione universale della comunicazione e dell'informazione attorno a sé» oggi i «“media-polvere, sparsi nell'insieme del sistema ... sono in grado di agglutinarsi per costituire, all'occasione, delle super-piattaforme mediatiche giganti”»¹⁵.

I media tradizionali (stampa cartacea, radio, televisione) sono strutturalmente media-centrici, in quanto il rapporto tra erogazione e fruizione dell'informazione è caratterizzato proprio dal fatto che sono il *medium* e coloro al cui interno ne esercitano professionalmente l'attività ad elaborare e a trasmettere i contenuti informativi in una relazione di gerarchia fra mezzo di informazione e società.

I contenuti nel sistema media-centrico vengono diffusi ai destinatari in senso verticale, destinatari che, pertanto, attingono le proprie conoscenze da una posizione 'passiva' rispetto al professionista dell'informazione e al *medium* che 'dominano' la scelta dei temi e l'indirizzo politico-culturale dei contenuti medesimi.

L'architettura dell'informazione veicolata da *Internet* è strutturalmente diversa.

Parte considerevole dell'informazione veicolata da *Internet*, nelle differenti modalità quali *blog*, siti di informazione, *social media*, *web tv* ecc., istituisce un «sistema *io-centrico* in cui ogni internauta possiede il potere di comunicare suoni, testi, immagini, di scambiare dell'informazione, di redistribuirla, di mescolarla a diversi documenti, di realizzare sue proprie foto e di mettere tutto sulla Rete dove masse di persone le vedranno, e a loro volta parteciperanno, discuteranno, contribuiranno, faranno circolare»¹⁶, ciò comportando l'esplosione di una massa di informazioni spesso esposte al rischio di non essere adeguatamente verificate, la concorrenza continua fra fonti di contenuti¹⁷ e, di conseguenza, l'emersione e il consolidamento della disintermediazione che, pertanto, bypassa i mediatori tradizionali e professionali della comunicazione (i giornalisti) nella elaborazione dell'informazione.

¹⁵ Ramonet 2011, 19.

¹⁶ Ramonet 2011, 19. In chiave critica l'A. (43 s.) pone anche l'accento sul fatto che «nei media *on-line*, i nuovi giornalisti hanno la tendenza a dedicare soprattutto il tempo alla diffusione dei pezzi piuttosto che alla ricerca delle informazioni o alla riflessione. Sono di sicuro diventati più reattivi, ma meno meditativi, innanzitutto attirati dagli eventi, ma spesso insensibili al contesto». A tutto ciò si aggiunge «l'ossessione della rapidità, dell'immediatezza, ciò che spinge i media a moltiplicare gli errori, a confondere frequentemente le voci con i fatti verificati».

¹⁷ Ramonet 2011, 19.

La disintermediazione mette in crisi la mediazione professionalizzata costituita dal giornalismo e dai giornalisti i quali, invece, hanno una specifica prerogativa: quella di *in-formare* che etimologicamente significa dare forma alle informazioni.

In-formare è il risultato di un'attività di verifica, gerarchizzazione, contestualizzazione, formalizzazione e presentazione della notizia¹⁸.

La notizia è, inoltre, l'effetto di un'opera di «decontestualizzazione degli eventi dal loro flusso costante e quotidiano e ricontestualizzazione nei formati richiesti da ogni specifica testata»¹⁹.

La formalizzazione dei contenuti informativi è l'esito di un'attività di selezione dei contenuti pubblicabili che devono essere *essenziali*.

L'essenzialità si lega all'interesse pubblico dell'informazione²⁰.

Un fatto è di interesse pubblico quando la sua conoscenza costituisce «il presupposto del consapevole e ottimale esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti civili, politici, economici ed etico-sociali loro spettanti»²¹.

Tuttavia, non tutto ciò che è di interesse pubblico è pubblicabile. Occorre che i fatti di interesse pubblico siano selezionati e siano, pertanto, essenziali.

Si evidenzia che l'art. 137, comma 3, Dlgs n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» prevede che nell'esercizio della professione giornalistica e nel perseguimento delle finalità informative in caso di diffusione o di comunicazione dei dati personali «restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti ... e in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Dello stesso tenore sono le disposizioni che attengono agli obblighi disciplinari dei giornalisti.

Si pensi all'art. 5 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato nel 1998 e confluito nel Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal CNOG nella riunione del 27 gennaio 2016) il quale stabilisce che «nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti».

¹⁸ Sorrentino, Bianda 2013, 23.

¹⁹ Sorrentino n. 2/2017, 36.

²⁰ Cfr. La «sentenza decalogo» della Cassazione del 1984 sui limiti al diritto di cronaca (Corte cassazione, Sentenza 18 ottobre 1984, I sez. civ., n. 5259).

²¹ Pace 2006, 120; Nuvolone 1962, 424; De Siervo 1990, 632 ss.

L'art. 6, comma I, sancisce inoltre che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».

Si tratta di obblighi opponibili all'informazione esercitata dai giornalisti²², in quanto questi ultimi sono proprio incaricati di tutelare gli interessi degli utenti ad una informazione completa, verificata e rispettosa dei diritti della personalità.

Infatti, l'interesse pubblico come rilevanza oggettiva del fatto narrato è un dato meramente teorico, che, quindi, richiede di essere sostanziato attraverso procedure informative che devono essere, per l'appunto, essenziali affinché il diritto di cronaca non leda altri diritti.

L'interesse pubblico alla notizia di per sé non è sufficiente a giustificare l'esercizio del diritto di cronaca su un evento.

È necessario che la cronaca sia esposta correttamente e che, quindi, sia formalizzata in senso essenziale. L'interesse pubblico²³ riguarda il fatto in sé, l'essenzialità, invece, attiene all'individuazione delle informazioni pubblicabili che attengono al fatto, informazioni che sono il frutto di una selezione degli elementi che compongono il fatto. Si deve escludere ciò che, non perseguendo il fine informativo, finirebbe con il ledere i diritti della personalità altrui (onore, reputazione, riservatezza, identità, immagine ecc.).

4. Le problematiche inerenti al rapporto tra disciplina legislativa del giornalismo a mezzo stampa e la comunicazione di massa online

Il problema interpretativo più rilevante, dal punto di vista giuridico, concerne l'estendibilità o meno della disciplina giuridica sul giornalismo professionalizzato alla *web*-sfera informativa. Il problema, infatti, tocca

²² Si richiami anche l'art. 10, comma 1, che fissa i limiti del diritto di cronaca riguardanti le informazioni sanitarie, stabilendo che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico». L'art. 10, comma 2, statuisce che «la pubblicazione» è «ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica».

²³ Vigevari 2012, 36, il quale ricorda che l'interesse pubblico «costituisce il parametro che orienta le scelte del legislatore – a volte utilizzato per delineare i confini del lecito, altre richiamato espressamente nel testo delle disposizioni – nonché quelle della giurisprudenza, laddove il Parlamento non abbia creato una regola precisa *ad hoc*».

temi quali il ruolo della libertà di informazione via *web*, i suoi rapporti con il giornalismo tradizionale e, soprattutto, la tutela degli interessi degli utenti che attingono informazioni non tanto dai mezzi dell'informazione giornalistica professionalizzata quanto generalmente dalla comunicazione veicolata da *Internet*.

Come garantire gli interessi degli utenti ad una informazione completa, essenziale e verificata rispetto alla comunicazione via *web*?

La giurisprudenza ha assunto un orientamento consolidato circa l'interrogativo. Per quanto riguarda il diritto positivo rilevano due leggi riguardanti mezzi informativi diversi: l. n. 47/1948 «Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale» e l. n. 62/2001 «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416».

La prima afferisce alla disciplina del mezzo tradizionale della stampa cartacea e la seconda ai prodotti elettronici, compresi quelli informativi.

È necessario fare riferimento all'art. 1 l. n. 62/2001 che prevede che la disciplina giuridica del prodotto editoriale, al quale è ascrivibile la stampa cartacea, sia estendibile alle pubblicazioni in forma elettronica, esclusivamente «ai fini della presente legge».

Ciò significa che gli obblighi di indicazione e di registrazione relativi alla stampa cartacea²⁴ se assolti dalle pubblicazioni elettroniche comportano solo questa conseguenza: consentire ad esse l'accesso alle forme di finanziamento pubblico diretto e indiretto previsto per le imprese editoriali.

²⁴ L'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 prevede che ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari». L'art. 5 della predetta legge stabilisce che «nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico». Cfr. Razzante 2016, 426.

Questo profilo è confermato dall'art. 7, c. 3, D.lgs. n. 70/2003, recante «attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno», ove viene stabilito, in senso ricognitivo, che «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 62».

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 47/1948 specifica che gli obblighi di registrazione valgono solo quando «il prodotto editoriale» sia «diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo». Pertanto, un sito *on-line* avrebbe l'obbligo della registrazione quando è incaricato di diffondere informazioni di interesse pubblico con una periodicità regolare da parte di una testata che così identifica il prodotto editoriale. L'unico effetto però di tale registrazione è l'insorgenza della facoltà da parte della testata di richiedere l'accesso al finanziamento pubblico.

La disciplina sull'editoria elettronica prevede la diretta applicabilità alle testate informative *on-line* di una serie di disposizioni contemplate dalla legge sulla stampa. In particolare, sono applicabili le disposizioni della l. n. 47/1948, riguardanti gli obblighi di registrazione, di indicazione del direttore responsabile, dell'editore e dello stampatore, di osservanza delle disciplina in tema di risposta e rettifica (art. 8) e di quella relativa alla pubblicazione obbligatoria delle sentenze (art. 9).

Non può, invece, venire ammessa l'applicazione della disciplina penalistica contemplata dalla legge n. 47/1948 ai portali informativi *on-line*, in forza del divieto di applicazione analogica della legge penale *in malam partem*. Quindi, in caso di violazione degli obblighi di registrazione da parte del portale informativo *online* non sono applicabili le sanzioni penali di cui all'art. 16 l. n. 47/1948 riguardanti la stampa clandestina e la pubblicazione non registrata²⁵.

Affinché tale estensione operi sarebbe necessaria una norma legislativa specifica di tipo penale²⁶.

²⁵ «Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (1). La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. 1) *La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981*».

²⁶ Questo implica che qualora si consumino reati mediante la diffusione di notizie e di opinioni da parte di portali informativi vi sarà spazio solo per sanzioni civili o amministrative. Sul punto cfr. R. Razzante, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 426.

Sotto un profilo concreto la mancata estensione ai mezzi informativi *online* della disciplina penalistica sulla stampa ha riverberi importanti.

Si pensi alla posizione giuridica del direttore responsabile della stampa cartacea, la quale non può venire equiparata ad alcuna figura, neppure di tipo organizzativo, riferibile alla diffusione delle informazioni *online*.

Sul punto si richiama una sentenza pronunciata il 23 aprile 2010 dalla III sezione penale della Corte di Appello di Torino, la quale, non ritenendo responsabile il gestore del *blog* in ordine ai *post* da egli non firmati, opta per la non applicazione della fattispecie penale di omesso controllo prevista dall'art. 57 del codice penale²⁷.

L'orientamento è basato sull'assunto secondo il quale il gestore di un *blog* non è il titolare della medesima posizione giuridica di garanzia del direttore responsabile della stampa cartacea, nel senso che non è esigibile nei confronti del *blogger* l'obbligo di impedire che «taluno inserisca un commento diffamatorio né di far sì che i commenti possano essere postati soltanto previo un proprio controllo sul contenuto degli stessi».

L'orientamento si lega all'art. 27, comma 1, della Costituzione²⁸, che sancisce il principio della responsabilità penale personale, il quale impone la sussistenza del collegamento psichico e del nesso di causalità tra la condotta del soggetto punibile e l'evento verificatosi²⁹.

Vi è poi un'argomentazione 'materiale' a sostegno dell'orientamento esposto: il fatto che i siti informativi ospitano contenuti che spesso non sono periodicamente aggiornati e non appartengono ad un autore unico, ciò comportando «la mancanza di una specifica definizione di periodicità e la dinamicità delle pagine *Web*» che «rendono irragionevole qualsiasi applicazione analogica delle norme sulla responsabilità del direttore di testa»³⁰.

²⁷ L'art. 57 del codice penale prevede che «salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

²⁸ «La responsabilità penale è personale».

²⁹ Abruzzo, Sarzana Di Sant'Ippolito, Cfr. Corrias Lucente 2012, 82 ss. L'orientamento trova conferma nella sentenza n. 12546 del 20 marzo 2019 pronunciata dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, che esclude per il *blogger* l'esistenza del reato a mezzo stampa e della responsabilità penale omissiva.

³⁰ R. Zaccaria – A. Valastro – E. Albanesi 2016, 226. Cfr. sentenza n. 35511 del 2010 secondo la quale la l. n. 62/2001 e il D.lgs. n. 70/2003 non permettono l'estensibilità dell'art. 57 c.p. ai giornali telematici, dal momento che le discipline normative di cui sopra prevedono la registrazione delle testate *on-line* esclusivamente per finalità amministrative, come le richieste di provvidenze pubbliche. La sentenza è reperibile in www.dejure.it. Cfr. Melzi d'Eril, fasc. 6-2010, 899 ss.; Salvadori fasc. 9-2011, 2982 ss.; Martinelli 2010, 462.

L'interpretazione di cui sopra si applica anche ai direttori responsabili delle versioni *online* di periodici cartacei³¹, in quanto la natura materiale del mezzo informativo *on-line* non ha le caratteristiche della stampa consistenti nella riproduzione tipografica e nella destinazione diretta ad una pubblicazione che necessita di un servizio di distribuzione effettiva fra il pubblico e i lettori. L'interpretazione della giurisprudenza è nel senso che l'attività informativa di un organo *on-line* non vada ascritta ai concetti di stampa periodica e di informazione professionalizzata in quanto «le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica non consistono «in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico». Al contrario, per la giurisprudenza «il testo pubblicato su Internet esiste – quale luogo di divulgazione della notizia – solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi *hardware*»³².

Si può allora dire che per il flusso delle informazioni prodotte e diffuse dai mezzi telematici è riconosciuta una libertà di manifestazione del pensiero e di informare particolarmente ampia in capo ai soggetti che le diffondono, dal momento che a questa libertà non sono opponibili gli obblighi e i limiti previsti per la stampa tradizionale e per il giornalismo professionalizzato.

Per l'informazione *online* potremmo dire che, a fronte di una dilatazione della sfera della libertà di manifestare il pensiero e di informare, non corrisponde una consistente tutela degli interessi degli utenti, i quali sono meno garantiti, rispetto a quanto lo sono nella stampa cartacea, nella pretesa di attingere un'informazione verificata. Inoltre, si deve evidenziare come gran parte della mole di informazioni, di notizie e di commenti che circola sul *web* e che contribuisce alla formazione da parte della società di indirizzi e punti di vista sui fatti di rilevanza sociale, venga fatta circolare da soggetti non giornalisti e, quindi, non inquadrati nell'ordine professionale. Questo comporta che vi sia una sorta di cono d'ombra su parte significativa della

³¹ Cfr. Corte di cassazione, sentenza 29 novembre 2011, V sez. pen., n. 44126, secondo la quale l'art. 57 del codice penale non è applicabile a carico della direttrice responsabile dell'edizione *on-line* del settimanale *L'Espresso* in riferimento ad un *post* diffamatorio pubblicato da un lettore.

³² Corte di cassazione, sentenza 28 ottobre 2011, V sez. pen., n. 44126, in www.dejure.it, p. 3. Inoltre i giudici affermano che «la diffusione del contenuto del periodico *on-line* avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, *mutatis mutandis*, da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori».

comunicazione di massa *online*, alla quale non sono applicabili le disposizioni deontologiche che, invece, valgono per i giornalisti.

Si evidenzia come ad una riduzione dei doveri a carico dei soggetti che esercitano l'attività di diffusione *online* di informazioni corrisponda necessariamente una compressione della tutela degli utenti a ricevere informazioni verificate.

5. Le garanzie costituzionali in melius previste per la stampa sono applicabili alla comunicazione di massa online?

Speculare alle riflessioni precedenti è l'interrogativo circa l'applicabilità all'informazione a mezzo *Internet* delle garanzie previste dalla Costituzione per la stampa.

La questione inerisce all'art. 21, Comma 3, Cost., il quale prevede una regolamentazione garantistica per il sequestro della stampa: «si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili».

La norma costituzionale circoscrive i presupposti giustificativi del sequestro. Infatti, il sequestro della stampa è sottoposto agli istituti della riserva di legge e della riserva di giurisdizione.

Come si è visto l'interpretazione giurisprudenziale consolidata esclude per i contenuti informativi veicolati dalla rete *Internet* l'applicazione delle norme penali incriminatrici, le quali valgono, in forza del divieto di analogia *in malam partem*, solo per la stampa.

Il problema qui però è diverso. L'art. 21, comma 3³³ Cost., introduce una disciplina giuridica di favore. È ammissibile estendere la sfera di applicazione dell'art. 21, c. 3 Cost., dedicato letteralmente alla stampa, a qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero e delle informazioni via *Internet* come *forum*, *blog*, *mailing list*, *chat*, *newsletter*, *e-mail*, *newsgroup*? Un autorevole orientamento giurisprudenziale interpreta evolutivamente la garanzia costituzionale della

³³ Per la stampa il sequestro al quale fa riferimento l'art. 21, c. 3, Cost. è di due tipologie: il sequestro preventivo, contemplato dall'art. 321, comma 1, c.p.p., istituto improntato ad esigenze di natura cautelare («Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato»), ed il sequestro probatorio, il quale, disciplinato dall'art. 1 Regio Decreto 31 maggio 1946, n. 561, è applicabile su tre copie di giornali, pubblicazioni o stampati in caso di violazione di norme penali ed è diretto, a differenza di quello preventivo, all'acquisizione di un elemento di prova già formato.

libertà di stampa, estendendo la disciplina sui sequestri all'informazione via *Internet*.

Infatti, nella sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione³⁴ affermano che le testate giornalistiche *on-line* registrate, che elaborano contenuti informativi professionalmente redatti, sono mezzi di informazione dotati delle medesime garanzie che la Costituzione prevede per la stampa. Una pagina *web* di una testata giornalistica può, pertanto, venire sottoposta a sequestro solo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 21, comma 3 Cost.³⁵.

La mancata applicazione dell'art. 21, comma 3 Cost. alle testate telematiche determinerebbe infatti «un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente, da quest'ultima, a sequestro preventivo»³⁶. Inoltre, da un punto di vista costituzionale, interpretare l'art. 21, c. 3 Cost. come ristretto alla stampa, privando i mezzi informativi *online* della riserva di giurisdizione, comporterebbe un ulteriore effetto problematico, perché sarebbe in primo luogo l'autorità di pubblica sicurezza e non quella giudiziaria, che invece interverrebbe in via successiva, a decidere del sequestro³⁷.

Nel diritto positivo italiano il sequestro preventivo è adottabile solo in circostanze determinate: 1) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (rispettivamente artt. 3 e 16 l. n. 47/1948); 2) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza (art. 2 R.Dlgs. n. 561/1946); 3) stampa periodica che compia apologia di fascismo (art. 8 l. n. 645/1952; 4) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (art. 161 l. n. 633/1941).

La diffamazione a mezzo stampa, ad esempio, non è fattispecie contemplata fra quelle suscettibili di giustificare il sequestro ai sensi dell'art. 21, comma 3 Cost.

L'apertura della Corte di Cassazione, tuttavia, si limita esclusivamente all'area dell'informazione professionale, veicolata da una testata giornalistica *on-line*, perché secondo i giudici di legittimità solo la testata giornalistica *online* registrata ha i profili e strutturali e finalistici equiparabili alla stampa: «il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa

³⁴ Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2015, sez. un. pen., n. 31022, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3437 ss.

³⁵ Corte di cassazione, sentenza 17 luglio 2015, sez. un. pen., n. 31022, cons. dir. n. 17.

³⁶ Corte di cassazione, sentenza 17 luglio 2015, sez. un. pen., n. 31022, cons. dir. n. 17.

³⁷ Cfr. Butturini 2018, 120. Cfr. Melzi D'Eril 2014, 163 ss. Cfr. Esposito, La Lumia 2008, 19 ss.

sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. È, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider; che funge da stampatore, e un editore registrato presso il settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione»³⁸.

I mezzi telematici per essere soggetti all'applicazione dell'art. 21, comma 3, Cost., devono osservare le seguenti condizioni: l'esistenza della figura di un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti ed una organizzazione redazionale.

In carenza di tali condizioni non opera l'estensione del trattamento *in melius* previsto dalla Costituzione.

Emerge allora una concezione secondo la quale l'applicazione delle regole giuridiche riguardanti il giornalismo, sia nei confronti di chi lo esercita (si pensi sempre ai limiti modali opponibili al diritto di informare quali verità, interesse pubblico e continenza) sia rispetto agli istituti costituzionali di garanzia per le limitazioni dell'attività dei mezzi informativi (es. il sequestro), valgono solo per quelle attività informative *online* che tendono a riprodurre i caratteri materiali dell'organizzazione della stampa tradizionale, la quale, quindi, permane come archetipo di riferimento.

Opera una differenziazione tra l'informazione professionale, incardinata nella testata giornalistica telematica, e tutte le altre manifestazioni del pensiero non esercitate da giornalisti e non diffuse tramite organizzazione redazionale, come quelle sviluppate nei *forum*, nei *blog*, nelle *newsletter*, nei *newsgroup*, nelle *mailing list*, nei *social network* ecc.

Solo la prima è assimilata alla stampa interpretata in senso evolutivo ed estensivo³⁹, limitatamente alla garanzia *in melius* attinente al sequestro, mentre le secondo no. Questo perché il concetto di stampa si vede rivestito di un «significato figurato», in quanto fa anche riferimento ad «un prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza

³⁸ Corte di cassazione, sentenza 17 luglio 2015, sez. un. pen., n. 31022, cons. dir. n. 20.

³⁹ Zaccaria – Valastro – Albanesi 2016, 232

nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione»⁴⁰.

La giurisprudenza traccia una linea di demarcazione fra la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informare, le quali, malgrado derivino entrambe dall'art. 21 Cost., presentano contenuti e modi di esercizio strutturalmente differenti.

Infatti, riscontriamo la generica libertà di manifestazione del pensiero, quando siano espressi contenuti di qualsiasi genere, anche privi di interesse pubblico, destinati attraverso modalità non segrete ad una sfera ampia di destinatari che può essere «la generalità delle persone, un singolo o una ristretta pluralità di soggetti»⁴¹.

Assistiamo, invece, all'esercizio della specifica libertà di informare quando, rispetto alle modalità concrete di esercizio, i contenuti divulgati abbiano rilevanza sociale, corrispondano a verità, osservino il criterio di continenza espositiva e si sviluppino grazie ad una organizzazione sorretta da una struttura redazionale e indirizzata da un direttore responsabile.

La differenziazione esposta fa quindi riferimento ai modi di esercizio delle libertà, ai limiti ad esse apportionabili e alle modalità organizzazione tramite le quali i contenuti pervengono alla conoscenza della società.

La libertà di informazione implica necessariamente un'attività di elaborazione, selezione, contestualizzazione e gerarchizzazione delle notizie, attività che ne costituiscono la propria cifra caratterizzante⁴². Tutto questo non inerte alla generica libertà di manifestazione del pensiero che non può venire 'gravata' di tali contenuti e di tali modalità di esercizio.

Quindi, gli interessi degli utenti saranno, rispetto all'informazione diffusa in *Internet*, adeguatamente tutelati solo quando tale informazione si incardina in strutture equiparabili a quelle di cui la stampa tradizionale si è storicamente avvalsa.

Invece, l'area delle informazioni elaborate da parte di soggetti non giornalisti attraverso siti non registrati, *social network*, *blog*, da un lato, non si avvarranno delle tutele costituzionali quali la disciplina sui sequestri,

⁴⁰ Cassazione, sez. un. pen., sentenza 17 luglio 2015, n. 31022, cons. dir. n. 20. Cfr. in chiave critica Paoloni fasc. n. 10/2015, 3454 ss. secondo il quale è invece più probante l'argomento dell'*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*, poiché il legislatore è sempre intervenuto con discipline molto circostanziate in tema di stampa, del cui concetto giuridico ha sempre fornito una interpretazione delimitata.

⁴¹ Così Pace 2006, 14.

⁴² Corte di cassazione, sentenza 17 luglio 2015, sez. un. pen., n. 31022, cons. dir. n. 20. Cfr. il commento di Grillo fasc. 29-2015, 28.

dall'altro, non saranno assoggettabili a quei limiti di metodo che invece caratterizzano il giornalismo propriamente detto.

Potremmo allora dire che la nozione giuridica di informazione è divisibile, dal punto di vista del trattamento giuridico, in due campi, ai quali si ascrivono due diversi diritti: da un lato, il diritto di informazione giornalistica propriamente detto, al quale sono riconducibili tutele, limiti e obblighi specifici; dall'altro il *mare magnum* costituito da una 'generale' e 'residuale' libertà di comunicazione di massa, ascrivibile alla libertà di manifestazione del pensiero, per la quale non vigono a carico di chi la pratica né gli obblighi gravanti sui giornalisti né, quindi, quelle tutele a garanzia della società presidiate dalla responsabilità disciplinare che, invece, opera solo per i giornalisti.

Si potrebbe dire, rispetto ai soggetti che esercitano le suddette libertà, che, da un lato, si hanno i giornalisti, dall'altro, si hanno, *lato sensu*, i 'comunicatori': i primi esercitano il diritto di informazione e il diritto di cronaca, i secondi praticano la libertà di manifestazione del pensiero, un diritto di libertà che è, rispetto al suo ambito di applicazione, più ampio del diritto di cronaca, proprio per la carenza dei limiti modali che invece sono opponibili al giornalismo.

6. L'equiparazione in ambito deontologico tra la disciplina dell'informazione giornalistica a mezzo stampa e l'informazione online quando esercitata da giornalisti

Le riflessioni testè compiute vanno testate alla luce della disciplina deontologica dei giornalisti.

L'art. 2, comma 1, lett. g) del Testo unico dei doveri del giornalista prevede che i principi deontologici vincolano il giornalista «nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i *social network*».

Sarebbe preferibile l'impiego dell'espressione più generale *social media* in luogo di *social network* per una ragione tecnica: i «primi sono ... gli strumenti di comunicazione in quanto tali, gli altri» 'i secondi' «sono invece le reti di rapporti costruiti attraverso l'uso di quegli strumenti»⁴³.

La disposizione deontologica ha un ambito di operatività particolarmente ampio; non si riferisce solamente all'uso professionale da parte del giornalista dei mezzi di comunicazione resi possibili dalla rete, bensì riguarda il ruolo e la presenza dei giornalisti in tutte le reti sociali del *web*⁴⁴.

⁴³ Così Partipilo 2018, 76.

⁴⁴ Partipilo 2018, 77.

È allora interessante soffermarsi sul fatto che le regole deontologiche vincolano sempre il giornalista a prescindere dal mezzo che quest'ultimo impiega per diffondere informazioni.

L'ambito delle regole del diritto di informazione giornalistica è illimitato per i giornalisti, perché è la «rete sociale», complessivamente intesa, ad essere sottoposta a tali regole quando in rete operi il giornalista, il che implica che il giornalista non possa mai affrancarsi dai limiti e dai doveri connessi alla propria funzione professionale⁴⁵. Il ruolo professionale del giornalista rende, pertanto, pubblico qualsiasi spazio nel quale si inserisca e intervenga⁴⁶.

L'art. 9, c. 1, lett. e), del Testo unico dei doveri del giornalista afferma che il giornalista è tenuto a rispettare «il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network».

La *ratio* dell'articolo in esame è di fronteggiare le situazioni in cui sono i protagonisti delle notizie a postare commenti o informazioni prima che questi siano diffusi mediante i canali ufficiali di mediazione e di trasmissione oppure bypassando i mezzi ufficiali di informazione⁴⁷.

Si tratta del fenomeno della disintermediazione che implica un rapporto diretto tra la fonte produttrice della notizia e il giornalista che la divulga. In particolare, la suddetta disposizione deontologica configura i *social network* come fonti di notizie che, tuttavia, al fine di essere accreditate necessitano del controllo operato dal mediatore professionalizzato, ovvero il giornalista, al fine di certificarne la veridicità.

La disposizione in esame mira, inoltre, ad assicurare le condizioni di verità dell'informazione.

La regola deontologica, allora, assume importanza rispetto al modo di configurare giuridicamente la fonte della notizia fatta circolare *online* rispetto, soprattutto, ai profili disciplinari a questa collegati.

Questo implica che le modalità mediante le quali vengono utilizzate le fonti delle notizie provenienti dai *social* sono sottoposte a quella stessa disciplina

⁴⁵ Partipilo 2018, 77: «lo spazio su *blog* o *social network* è ritenuto a tutti gli effetti uno spazio pubblico, a prescindere dalle denominazioni che possono essere attribuite dai gestori della rete».

⁴⁶ Così Razzante 2016, 156: la disposizione deontologica si incarica di vietare che i giornalisti usino i propri profili di *social network* o quelli di testata come «zone franche o sfogatoi nei quali riversare notizie o commenti personali non in linea con i principi di correttezza e lealtà professionale».

⁴⁷ Sia consentito rinviare a Butturini 2018, 133.

deontologica che, *ab origine*, riguarda solamente l'informazione giornalistica dei mezzi tradizionali.

L'assimilazione ha effetto solo relativamente alla responsabilità disciplinare.

Il principio deontologico è il seguente: «non esistono fonti privilegiate e dunque il giornalista deve sempre sottoporre a verifica le notizie che intende diffondere, anche quelle che ritiene più attendibili»⁴⁸ a prescindere dal *medium* utilizzato.

Il tipo di *medium* utilizzato è irrilevante ai fini dell'applicazione della responsabilità deontologica del giornalista che, quindi, opera per tutti i media impiegati dal giornalista.

L'obbligo a carico del giornalista di citare la fonte *online*, a meno che quest'ultima non intenda essere rivelata, circostanza questa che imporrebbe l'applicazione dell'istituto del segreto professionale sulla fonte⁴⁹, persegue l'esigenza di prevenire e/o contrastare la diffusione di notizie false o perché semplicemente non verificate o perché, nella peggiore delle ipotesi, frutto di dolosa manipolazione⁵⁰.

7. Le fake news tra informazione giornalistica e comunicazione di massa online

Un ulteriore settore sul quale la differenziazione fra generica libertà di espressione delle opinioni e libertà di informazione emerge riguarda le *fake news*.

L'odierno dibattito avente ad oggetto le *fake news* fa riferimento ai prodotti informativi divulgati dai mezzi di comunicazione *on-line*.

La ragione sta nel fatto che la diffusione di notizie via *Internet* sarebbe per la velocità incessante di distribuzione delle *news*, più esposta, rispetto ai mezzi informativi tradizionali, a pericoli di carenza di autorevolezza e di veridicità della fonte. Tuttavia, si deve rimarcare come la verità dei fatti

⁴⁸ Partipilo 2018, 97.

⁴⁹ L'istituto del segreto professionale sulla fonte è contemplato, sotto l'aspetto del diritto sostanziale, dall'art. 2, comma 3, l. n. 69/1963 («giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte della notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione dei giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori», e, sotto l'aspetto processuale, dall'art. 200, comma 3, c.p.p., il quale prevede che non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto i giornalisti «professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

⁵⁰ Partipilo 2018, 97.

narrati costituisca un obbligo inderogabile a carico del giornalista ai sensi dell'art. 2 l. n. 69/1963. La giurisprudenza interpreta tale obbligo nel senso che il legittimo esercizio della cronaca sebbene svincolato dalla presenza di una verità oggettiva e assoluta del fatto narrato, inerisce ai seguenti doveri: 1) l'esame, il controllo e la verifica dei fatti e della credibilità della fonte; 2) la dimostrazione e la prova della cura e della cautela poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti⁵¹.

Rispetto al concetto e al significato di *fake news*⁵² si deve fare riferimento a tre ipotesi.

Vi sono le notizie non vere, o nel senso di non verificate dal giornalista, o nel senso di provenienti da fonte non qualificata ecc., situazioni nelle quali il giornalista incorre in deformazione professionalmente colposa.

Vi sono le situazioni ascrivibili al fenomeno della sotto-informazione, quanto la notizia pubblicata ha un contenuto insufficiente che impedisce all'utente di comprendere la realtà dell'evento⁵³.

Si hanno poi i casi nei quali la produzione della notizia falsa è riconducibile a interessi, spesso immedesimati in poteri, che dolosamente partecipano alla costruzione della medesima.

Si tratta di poteri che, attraverso le *fake news* intendono orientare la pubblica opinione in favore di propri scopi talvolta anche di eversione di un determinato ordine esistente.

La costruzione intenzionale delle *fake news* rientra nel fenomeno della disinformazione/manipolazione dell'informazione⁵⁴.

Come menzionato sopra le riflessioni che la letteratura specialistica contemporanea dedica al tema delle informazioni false si concentra in larghissima parte sui media *online*.

La ragione inerisce al fatto che una notizia nei media *online*, per quanto non corrispondente a verità, viene presentata e trasmessa come vera attraverso una velocità tale di circolazione da poter pervenire alla conoscenza in poco tempo di una sfera indeterminata di destinatari⁵⁵.

Il meccanismo di una tale circolazione è di una velocità tale da condizionare e modellare lo stesso ambiente di fruizione delle informazioni.

Infatti, «le notizie passano dalla fonte agli utenti, che si trasformano in implacabili e indefessi moltiplicatori di condivisione»⁵⁶. Non solo;

⁵¹ Così Corte di Cassazione penale, 14 dicembre 1993, n. 2173.

⁵² Cfr. Bassini, Vigevani 1/2017, 11 ss.; Pollicino, 1/2017, 23 ss.

⁵³ Sartori 2010, 54.

⁵⁴ Cfr. Cuniberti 1/2017, 26.

⁵⁵ Sorrentino 2017, 34.

⁵⁶ De Rosa e V. Reda n. 1/2017, 146.

la circolazione delle *fake news* giunge facilmente in contesti esterni ai «contenitori all'interno dei quali sono prodotte»⁵⁷.

Si deve osservare come la stessa architettura reticolare di *Internet* produca contesti di elaborazione e di trasmissione delle informazioni sovrabbondanti e multidisciplinari.

Tale architettura, inoltre, è strettamente collegata con un modello capitalistico digitale nel quale la realizzazione dei profitti delle piattaforme private operanti nella rete non è fondata sulla garanzia del controllo della veridicità delle informazioni immesse quanto sulla quantità di *click* che un dato contenuto informativo consegue⁵⁸.

Alcuni studi di sociologia della comunicazione, analizzando la specificità dell'informazione dei media *online*, dimostrano come «oggi tanti ... entrano nel web, soprattutto sui social, e ricevono informazioni da una miriade di fonti la cui affidabilità è spesso difficile da decifrare, anche da parte dei più avvertiti. Inoltre, e principalmente, la prerogativa del *web 2.0* è che in questo flusso possono inserirsi tutti: non soltanto i professionisti dell'informazione, ma anche le fonti (aziende, pubbliche amministrazioni, sindacati, ong eccetera) interessate a flettere le informazioni in modo da ottenerne un maggior ricavo in termini di consensi e reputazione; oppure ciascuno di noi, attraverso quelli che sono stati definiti "atti giornalistici"⁵⁹. I media *online* hanno così sovvertito «il classico percorso informativo – con giornalisti che attingevano informazioni dalle fonti e le "trasportavano al pubblico» sostituendolo con una assoluta circolarità in cui è possibile che ciascuno faccia il mestiere dell'altro⁶⁰.

La velocità di circolazione delle notizie è suscettibile di produrre i c.d. "gorgi informativi", situazioni nelle quali il fruitore dell'informazione, non comprendendo il contenuto della notizia a causa della sua incompletezza o per la carenza di controlli sulla sua veridicità, rischia di «perdere la giusta prospettiva e l'opportuna proporzione di fatti e fenomeni»⁶¹.

⁵⁷ De Rosa e V. Reda n. 1/2017, 147 s.

⁵⁸ Cfr. Cuniberti 1/2017, 278: la pervasività «della dimensione economica dovrebbe essere» tenuta «presente in ogni analisi dell'impatto delle nuove tecnologie sull'esercizio delle libertà costituzionali, in particolare nello scenario dei *social media* e dei c.d. *web 2.0*. ... riesce difficile credere che questa dimensione economica, che struttura e condiziona integralmente gli strumenti di esercizio delle libertà, non finisca con l'innervare profondamente le stesse modalità di esercizio delle libertà, ciò che da esse ci si attende, i loro effetti, e in ultima analisi il loro stesso contenuto».

⁵⁹ Sorrentino 2017, 34.

⁶⁰ Sorrentino 2017, 34.

⁶¹ Moro 2017, 27: «manca all'internauta che acquisisce le informazioni in rete ... principalmente la capacità di vagliarle criticamente». Inoltre l'A. si sofferma sul fatto che la «polarizzazione delle opinioni degli utenti e i pregiudizi cognitivi di conferma della notizia giocano un ruolo chiave nella diffusione della disinformazione sui social media». Sorrentino

Si tratta delle *fake news* derivanti da sotto-informazione.

Si nota allora come la proliferazione di notizie false possa avere derivazione da aspetti strutturali dell'architettura di *Internet*.

Per quanto riguarda le modalità per fronteggiare la diffusione delle *fake news* è necessario prestare attenzione al disegno di legge depositato in Senato il 7 febbraio 2017 dal titolo «Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione *online*, garantire la trasparenza sul *web* e incentivare l'alfabetizzazione mediatica»⁶².

Il progetto di legge tendeva a porre l'accento sul problema su quelle notizie diffuse sul *web* senza criteri professionali.

Il disegno di legge mirava ad introdurre una nuova fattispecie di reato inerente proprio alla divulgazione di *fake news*. Si proponeva l'introduzione dell'art. 656-*bis* c.p. («Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche») che avrebbe previsto che «chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000».

Inoltre, il disegno di legge stabiliva che, qualora pubblicando e diffondendo *on-line* notizie false, esagerate e tendenziose, si incorresse nel reato di diffamazione, la persona offesa avrebbe potuto chiedere, oltre al risarcimento dei danni previsto dall'art. 185 codice penale, anche una somma a titolo di riparazione, determinata non solo in relazione alla gravità dell'offesa ma anche in base al grado di diffusione della notizia, in linea con quanto previsto dall'art. 12 della legge sulla stampa n. 47/1948⁶³.

In considerazione della pervasività relativa alla diffusione di contenuti sul *web*, ove si incorresse nel reato di diffamazione si sarebbe applicata l'aggravante della diffusione a mezzo stampa, prevista dall'art. 595, c. 3 c.p.

Più precisamente, il disegno sanciva che la disciplina di cui all'art. 656-*bis* non sarebbe stata applicabile all'attività informativa prodotta dalle testate giornalistiche, riconosciute dalla l. n. 47/1948 e dall'art. 1, comma 3-*bis*, l. n.

2017, 34.

⁶² L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha posto l'attenzione sulle *fake news* il 25 gennaio 2017 con la risoluzione n. 2143 dal titolo «I media *on-line* e il giornalismo: sfide e responsabilità».

⁶³ «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato».

62/2001. Pertanto, la disciplina di reato si sarebbe applicata esclusivamente ai siti e ai *social* che non essendo registrati non sarebbero stati espressione di attività giornalistica.

Il progetto di legge intendeva sottrarre l'applicazione della fattispecie penale, riguardante la diffusione di notizie false, a quell'attività informativa propriamente detta soggetta, invece, alla disciplina legislativa della stampa.

La tendenza alla quale il progetto di legge rimandava consisteva nel dividere il vasto campo dell'informazione in due parti: 1) il settore di una informazione giornalistica tipica e tributaria di una presunzione di 'affidabilità' e di 'autorevolezza', settore composto da quella parte di informazione giornalistica *on-line* alla quale si estende la disciplina della stampa tradizionale; 2) il settore di un'informazione *on-line* genericamente intesa che, sebbene possa anche essere esercitata da giornalisti professionisti, non è però soggetta alla legge della stampa, in quanto riconducibile a portali non registrati e privi di un direttore responsabile.

Quest'ultimo tipo di 'informazione' sarebbe ritenuto in via presuntiva meno qualificato e meno autorevole sul fronte sia della verifica delle fonti sia dei modi di gerarchizzazione dei fatti e di elaborazione della notizia: un'informazione che possiamo convertire in comunicazione di massa proprio per le differenze sopra evidenziate.

Per questi motivi l'informazione non ascrivibile al giornalismo propriamente detto si vorrebbe che fosse soggetta a limiti sostanziali particolarmente incisivi che trovano espressione in una fattispecie penale *ad hoc*.

Potremmo allora ulteriormente implementare quanto detto prima, facendo riferimento al ruolo della verità dell'informazione.

Esiste un diritto alla libertà di informazione giornalistica caratterizzato, sotto l'aspetto del contenuto, dalla diffusione di informazioni su fatti di rilevanza sociale, e, sotto l'aspetto delle modalità di esercizio, dalla presenza di procedure trasparenti di selezione delle notizie e dall'applicazione di metodi di verifica della veridicità delle stesse, presidiate dalla legge e dalle regole deontologiche.

Vi è poi una generica e 'residuale' libertà di manifestazione del pensiero, la quale può esprimersi, contenutisticamente, nella diffusione di informazioni di interesse pubblico, ma che, rispetto alle modalità di esercizio, in carenza dei fattori qualificanti relativi all'informazione giornalistica, risulterebbe soggetta, per il progetto di legge in esame, ai limiti sostanziali di un divieto penale specifico di *fake news*, divieto finalizzato ad assicurare i diritti delle persone utenti, affinché si prevenga il pericolo che esse attingano da fonti false le notizie⁶⁴.

⁶⁴ Il tentativo, operato dal disegno di legge, di distinguere in due differenti tipologie di

La concezione in esame tende ad assumere una prospettiva nella quale l'espressione del pensiero e la diffusione delle notizie da parte di mezzi *online* quali i *social network*, anche quando impiegati da giornalisti professionisti, non sarebbero ascrivibili all'informazione giornalistica propriamente detta, in quanto mezzi non assimilabili alla stampa.

Anche tali mezzi sarebbero stati sottoposti alla disciplina penalistica sulle *fake news*.

Il progetto di legge avrebbe sanzionato penalmente la diffusione di notizie false operata da organi telematici di diffusione delle opinioni non registrati dal Tribunale, non sorretti da un'organizzazione redazionale e non guidati da un direttore responsabile sui contenuti immessi.

Tali organi telematici, non essendo dotati delle garanzie e delle prerogative del giornalismo, non potrebbero considerarsi mediatori qualificati tra fonti e pubblico.

Gli organi *online* di diffusione delle informazioni, non assimilabili al giornalismo, verrebbero allora configurati, sotto il profilo politico-ideologico, come semplici poteri privati di fatto i quali, non soddisfacendo le garanzie dell'informazione giornalistica, sarebbero ritenuti più in grado, rispetto al giornalismo tipico, di influire negativamente sulla formazione dei convincimenti delle persone, ove si rendano responsabili della divulgazione di notizie non adeguatamente certificate.

La diffusione di *fake news* comprime il pluralismo delle idee perché lo falsa nei contenuti⁶⁵.

informazione il campo informativo è confermato dalla proposta di istituire l'ulteriore fattispecie di reato, di cui all'art. 265-bis c.p., intitolata "Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica". La disposizione prevede la reclusione non inferiore a 12 mesi e l'ammenda fino ad euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l'utilizzo di media o di altri siti che non siano espressione di giornalismo *on-line*, o con l'obiettivo di fuorviare settori dell'opinione pubblica. Inoltre, è prevista anche la creazione della fattispecie di cui all'art. 265-ter (Diffusione di campagne d'odio o volte a minare il processo democratico) il quale dispone che «ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione *on-line*, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000». Qui, invece, si riscontra come la disciplina di reato sia applicabile trasversalmente sia all'informazione espressione di giornalismo *on-line* sia a quella che di quest'ultimo non costituisce espressione. Tornando, invece, alla proposta dell'art. 656-bis c.p. si vede come il reato di diffusione di *fake news* non riguardi le testate informative *on-line* riconducibili alla l. n. 47/1948 e alla l. n. 62/2001. Sia consentito su tali argomenti rinviare a Butturini 2018, 131 ss.

⁶⁵ Cfr. Moro 2017, 25: «il pluralismo dei valori e delle idee realizza l'informazione obiettiva attraverso i social media, che sono evidentemente imprese commerciali che esercitano una

Il fenomeno danneggia la società che, attraverso l'informazione ricevuta, forma le proprie opinioni.

L'influenza negativa di cui sopra incide così sul funzionamento del sistema democratico, il quale proprio su un'informazione verificata, plurale e libera trae il proprio fondamento.

Il legislatore pare mosso dalla convinzione che i fenomeni più gravi di notizie false nelle loro eterogenee declinazioni (la diffusione colposa di notizie senza adeguato riscontro, la circolazione di notizie incomplete e, quindi, rientranti nel fenomeno della sotto-informazione, la manipolazione dolosa delle informazioni) abbiano soprattutto origine nell'attività di organi telematici di diffusione non equiparabili alla stampa e, quindi, non soggetti alle garanzie e ai limiti di quest'ultima.

È allora necessaria una limitazione della libertà dei poteri non giornalistici.

La medesima concezione è riscontrabile nel decreto adottato il 4 aprile 2020 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di informazione ed editoria.

Il decreto afferma «l'impellente necessità di attuare una strategia di contrasto alla diffusione di *fake news* relative al COVID-19, favorendo, fra l'altro, campagne di adeguata informazione e comunicazione e realizzando un attento monitoraggio dei contenuti relativi al COVID-19 creati e condivisi nell'ecosistema *web* e *social*».

L'art. 1 del decreto prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dell'«Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*».

L'art. 2 stabilisce che l'Unità di monitoraggio svolge le seguenti attività: «a. ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati o condivisi con riferimento al COVID-19, con particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio ovvero ad accentuare la difficoltà della gestione emergenziale; analisi e valutazione delle modalità di diffusione e delle fonti di origine dei suddetti contenuti; b. promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre Istituzioni competenti, nonché di soggetti e professionalità esterni alla Pubblica Amministrazione; c. definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed accessibile l'informazione generata dalle fonti istituzionali,

funzione pubblica, soltanto tutelando la possibilità collettiva di ogni utente della rete di formarsi la propria idea e di offrire il proprio contributo a fornire notizie, in base al principio di imparzialità».

anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui *social media*; d. promozione di *partnership* con i diversi soggetti del *web* specializzati in *factchecking* e con i principali motori di ricerca e piattaforme *social*, al fine di valutare le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID-19; e. promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti delle piattaforme *social* nell'individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di monitoraggio - di contenuti non veritieri relativi al COVID-19».

Qui l'esigenza sottesa a tali attività afferisce al fenomeno dell'infodemia ovvero alla diffusione di una quantità incontrollata di informazioni riguardanti il COVID-19, provenienti da fonti eterogenee e in larga parte non soggette a verifica.

L'infodemia intesa letteralmente come 'contagio informativo' è oggetto di attenzione non tanto e non solo per l'aspetto informativo in sé, quanto per le conseguenze sociali, che la diffusione di informazioni *online* non verificate adeguatamente è suscettibile di produrre sulla gestione politica, amministrativa e sanitaria dell'emergenza, pregiudicando così la circolazione di istruzioni chiare, controllate e univoche, ostacolando l'osservanza di comportamenti omogenei da parte della popolazione e mettendo concretamente a repentaglio le misure sociali di contenimento del contagio. Sono proprio gli effetti che una informazione *online* non verificata produce sulla gestione dell'emergenza a giustificare l'attività di monitoraggio sopra esposta⁶⁶.

I controlli sulla libertà di comunicazione di massa *online*, avente ad oggetto siti *web* e *social network*, sarebbero giustificati dall'esigenza di tutelare la salute soprattutto come interesse della collettività (art. 32 Cost.). Anche in questo caso il controllo viene esercitato esclusivamente sulle informazioni diffuse da organi *online* non espressivi di giornalismo professionale.

Per quanto riguarda l'attività giornalistica del servizio pubblico radiotelevisivo si evidenzia che l'art. 25, comma 1, *lett. e*) del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 2018-2022, stabilisce che la Rai sia tenuta ad «attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere ... l'istituzione di un osservatorio interno permanente ... la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false ... sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore».

⁶⁶ N. Grandi e A. Piovani 3/2020, 39 ss. Cfr. Reggio 2020, 118 ss.

Il contratto di servizio, come si vede, diversamente dalle previsioni del decreto del 4 agosto del 2020, non restringe le attività di controllo alle *fake news* diffuse dal *web* e dai *social network*, recependo, invece, un'idea di informazioni false più ampia che, quindi, coinvolge tutte le fonti e tutti i mezzi che le propongono.

Inoltre, tra il decreto del Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri e la previsione del contratto nazionale di servizio vi è una differenza ulteriore che va evidenziata.

Il decreto, in quanto atto giuridico eteronomo, pone dall'esterno rispetto agli organi di informazione i principi riguardanti le attività di ricognizione e di classificazione dei contenuti accertati come falsi, elaborati dal *web* e dai *social network* e, quindi, dai mezzi di comunicazione di massa *online* non equiparati all'informazione giornalistica a mezzo stampa.

Gli effetti del decreto si riverberano esclusivamente nei confronti dei contenuti dei predetti mezzi *online*.

Il contratto di servizio, invece, pone al centro della propria attenzione l'informazione giornalistica della RAI e la necessità di prevenire e impedire la diffusione di notizie false da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, senza che siano specificati i tipi di mezzo e di fonte dai quali le notizie trasmesse provengano (stampa, televisione, mezzi *online* equiparati alla stampa, mezzi *online* non assimilati alla stampa quali *social network* ecc.).

Del resto il contratto implementa, attraverso l'istituzione di un osservatorio permanente sulle *fake news*, gli obiettivi istituzionali ai quali l'informazione giornalistica del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere improntata consistente nei «canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali»⁶⁷.

8. Conclusioni

Le problematiche esaminate sono inquadrabili secondo due prospettive giuridiche.

Vi è la prospettiva giurisprudenziale che, come detto, demarca una linea di separazione tra giornalismo e comunicazione, linea alla quale si ascrivono discipline giuridiche diverse.

Tuttavia, la prospettiva tende ad unificare, sotto il profilo del trattamento legislativo applicabile, mezzi diversi, stampa e *web*, quando i mezzi telematici incorporano, sotto l'aspetto strutturale e organizzativo, le caratteristiche

⁶⁷ Art. 6 del Contratto di servizio. Cfr. Del Pianta 1999, 767 ss.; Silletti 2008, 117 ss.; Caretti n. 3/2000, 767.

dell'informazione giornalistica a mezzo stampa che è anche oggi, pur nella crisi progressiva che la investe, il modello elettivo di riferimento per l'informazione tutta.

Quando le caratteristiche menzionate emergono, qualsiasi soggetto che esercita comunicazione *online* è tenuto a seguire i limiti di modo dell'attività giornalistica: verità, interesse pubblico e continenza.

Invece, sul versante della prospettiva deontologica, le regole originariamente istituite per il giornalismo a mezzo stampa rompono gli argini di un tempo, andando a influenzare anche l'uso dei *social network*.

Però, l'estensione delle regole deontologiche del giornalismo ai *social network* e ai media *online* è condizionata dal fatto che sia un giornalista ad impiegare tali mezzi e, quindi, una figura soggettiva specifica incardinata in un ordine professionale *ad hoc*.

Siamo al cospetto di un sistema di regole centralizzato nel quale la massa dei media *online* è sottoposta alle garanzie e alle prerogative del giornalismo tradizionale (i media di massa) solo sotto la condizione che ne incorpori le caratteristiche soggettive e organizzative⁶⁸.

Bibliografia

Abruzzo F., «Libertà di opinione: necessaria una riforma che eviti disparità nella repressione degli abusi», in www.francoabruzzo.it.

Barile P.1984,, «Diritti dell'uomo e libertà fondamentali», il Mulino, Bologna.

Bassini M., Vigevani G.E., «Primi appunti su *fake news* e dintorni», in *Medialaws, Rivista di diritto dei media*, 1/2017.

Butturini D. 2018, «L'informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio», Filodiritto Editore, Bologna.

⁶⁸ Cfr. Fiengo 2019, 29, il quale pone in discussione il sistema della centralità, in termini di tutele giuridiche, dei soggetti tradizionali del giornalismo, sostenendo la necessità di fare emergere, in termini di riconoscimento giuridico, le decine di migliaia di soggetti «che operano con i diversi mezzi principalmente nella rete di Internet, con i social, con i blog, con i siti. Costoro non hanno alcun riconoscimento, né responsabilizzazione, né tutela da parte della comunità». L'A. (31) parla di «giornalismo per adesione», proponendo «l'urgenza di salvaguardare in qualche modo il ruolo naturale del giornalista nell'impresa giornalistica e, insieme, una operazione di riconoscimento pubblico ... Andrebbero quindi delineate queste figure dando loro un'assunzione di responsabilità (se lo desiderano, ovviamente impegnandosi sui noti punti deontologici), inserendoli in un elenco speciale, non dei professionisti». Ancora l'A. (32), richiamando gli studi di *Heather Chaplin*, direttrice del programma *journalism+design* alla *New University* di *New York*, afferma che «dobbiamo pensare al giornalismo non più come un albero forte e rigoglioso (i grandi media) ma come un rizoma (un fusto che corre sottoterra e fa emergere piante qua e là: se recidi qui, ne nasce un altro laggiù)». Sarebbe allora necessario (32) collegare, sul fronte della responsabilità deontologica, i *network* informali con quelli formali.

- C. Chiola C. 1973, «L'informazione nella Costituzione», Cedam, Padova.
- Caretti P. 3-2000, «Il contratto di servizio nel sistema delle fonti che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo», in *Diritto delle radiodiffusioni*.
- Carotenuto G. 2009, «Giornalismo partecipativo. Storia critica dell'informazione al tempo di Internet», Modena, Nuovi Mondi, Modena.
- Castells M. 2009, «Comunicazione e potere», traduzione B. Amato, P. Conversano, Università Editore Bocconi, Milano, 2009.
- Cheli E. 1968, «In tema di legittimità costituzionale dell'ordine e dell'albo dei giornalisti», in *Giurisprudenza costituzionale*.
- Corrias Lucente G. 2012, «Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall'art. 57 del codice penale», in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*.
- Cuniberti M. 1-2017, «Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche di mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo», in *Medialaws*.
- De Rosa R. e Reda R. 1-2017, «Post-verità e *fact cheking*: la nuova frontiera dell'informazione politica», In *Comunicazione politica*.
- De Siervo U. 1990, «Voce Stampa (dir. Pubbl.)», in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano.
- Del Pianta F. 1999, «Il contratto di servizio nel rapporto Stato-RAI», in *Informazione e telecomunicazioni*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di R. Zaccaria, diretto da G. Santaniello, Vol. XXVIII, Cedam, Padova.
- Di Giovine A. 1988, «I confini della libertà di manifestazione del pensiero», Giuffrè, Milano.
- Esposito M., La Lumia A. 2008, «Il diritto di accesso a Internet e la disciplina giuridica delle reti», in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*.
- Fiengo R. 2019, «Quale futuro per il giornalismo», a cura di V. Roidi, *Quaderni della fondazione Murialdi*, Padova.
- Fois S. 1957, «Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero», Giuffrè, Milano.
- Gemma G. 2014, «La libertà di formazione del pensiero quale autonomo e specifico diritto costituzionale», in Aa. Vv., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. Volume II. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, ESI, Napoli.

- Grandi N. e Piovan A. 3-2020, «Coronavirus: un contagio (anche) informativo», in *Micromega*.
- Grillo P. 29-2015, «Sequestro preventivo del quotidiano on line: il ‘no’ delle Sezioni Unite», in *Diritto & Giustizia*.
- Martinelli R. 2010, «Articoli dai contenuti diffamatori: i direttori dei giornali on-line non rispondono di “omesso controllo”», in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 462.
- Melzi D’Eril C. 2014, «Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell’art. 21 Cost. “a dispetto della giurisprudenza”», in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*.
- Melzi d’Eril C. 6/2010, «Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. Al direttore della testata giornalistica on line», in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*.
- Moro P. 2017, «La verità della finzione. Ambiguità e limiti delle *fake news*», in *Etica per le professioni. Post-verità*, 19 – 32, Fondazione Lanza – Centro Studi in Etica applicata.
- Nuvolone P. 1962, «Cronaca (libertà di)», in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XI, Milano.
- Pace A. 2006, «La libertà di manifestazione del pensiero come situazione giuridica soggettiva», (capitoli 2 – 12), in *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, di A. Pace, M. Manetti, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli Editore – Il Foro italiano, Bologna – Roma.
- Paladin L. 1/1987, «Libertà di pensiero e libertà d’informazione: le problematiche attuali», in *Quaderni costituzionali*.
- Paoloni L. 10/2015, *Le sezioni unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, in *Cassazione penale*.
- Partipilo M. 2018, «La deontologia del giornalista ai tempi dell’informazione digitale», Centro documentazione giornalistica, Roma.
- Pedrazza Gorlero M. 2006, «Saggi per un corso di diritto costituzionale dell’informazione giornalistica», Cedam, Padova, 2006.
- Pollicino O. 1-2017, «Fake news, Internet and Metaphors (to be handled carefully)», in *Medialaws, Rivista di diritto dei media*.
- Ramonet I. 2011, «L’esplosione del giornalismo. Dai media di massa alla massa dei media», Traduzione di P. Sullo, Edizioni Intra Moenia – DKMØ, Napoli.

- Razzante R. 2016, «Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione», Wolters Kluwer, Milano.
- Reggio R. 2020, «La krisis del Coronavirus Una sfida inattesa per l'essere umano e le società contemporanee. Considerazioni filosofico-giuridiche», in *CALUMET – intercultural law and humanities review*.
- Salvadori I. 9-2011, «La normativa penale della stampa non è applicabile de jure condito ai giornali telematici», in *Cassazione penale*.
- Sartori G., Homo videns 2010, «Televisione e post-pensiero», Editori Laterza, Roma-Bari, 2010.
- Sarzana Di Sant'Ippolito F., «La Cassazione afferma che un direttore responsabile di un giornale web non è responsabile di omesso controllo? No, non è proprio così», in *www.fulviosarzana.it*.
- Silletti P. 2008, «Definizione degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo: il contratto di servizio RAI-Stato», in *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno*, a cura di A. Pace, R. Zaccaria, G. De Minico, Jovene, Napoli.
- Sorrentino C. 2/2017, «Il giornalismo ai tempi della post-verità», in *Left*.
- Sorrentino C., Bianda E. 2013, «Studiare giornalismo. Ambiti, logiche, attori», Carocci editore, Roma.
- Vigevani G.E. 2012, «I diritti della persona e la libertà di manifestazione del pensiero», in *Le regole dei giornalisti. Istruzione per un mestiere pericoloso*, di C. Malavenda, C. Melzi D'Eril, G.E. Vigevani, il Milino, Bologna.
- Zaccaria R. – Valastro A. – Albanesi E. 2016, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer Cedam, Padova.
- Zagrebelsky G. 1968, «Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963 n. 69 istitutiva dell'ordine dei giornalisti», in *Giurisprudenza costituzionale*.